



Città di Reggio Calabria

WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622173



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@pec.reggiocal.it

ALLEGATO A

NORME DI GARA

SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER I POLI SOCIALI TERRITORIALI

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 tramite MEPA con invito alla RdO di almeno tre operatori abilitati alla categoria Servizi/Servizi Sociali

*Fondi afferenti la Quota Servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale
QSFP annualità 2021*

CUP: H39I22001140006

1. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.1. Premessa

Il servizio, oggetto della presente procedura di gara, è finalizzato all'attuazione, nell'Ambito territoriale unico del Comune di Reggio Calabria, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (d'ora in avanti LEPS), per come definiti nell'art. 4, co. 14 del Decreto-legge n. 4/2019, nel vigente Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e nelle linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (più comunemente noto come Quota Servizi Fondo Povertà – QSFP).

Il progetto, in continuità con le azioni di rafforzamento dei servizi sociali già avviate nell'ambito dei programmi succitati, intende potenziare le attività necessarie alla predisposizione e alla realizzazione di percorsi individualizzati di inclusione sociale con nuclei familiari in condizione di svantaggio, compresi quelli beneficiari dell'Assegno di Inclusione (AdI), nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, istituita dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85 (il c.d. "Decreto Lavoro 2023").

La presente procedura si svolgerà tramite sistema telematico, ai sensi dell'art. 25 del Codice degli appalti D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,



Città di Reggio Calabria

WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622173



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@pec.reggiocal.it

individuata sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, dove l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno, appunto, solo in base a criteri qualitativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali, poiché l'appalto è caratterizzato da attività inquadrate in un progetto unitario di intervento e relative ad un'area territoriale omogenea. Pertanto, l'appalto è costituito da un unico lotto, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio.

Il servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale", come da definizione contenuta nell'art. 128 del D.lgs. n. 112/1998, vista la Legge 328/2000 e vista la L.R. 23/2003, rientra nei servizi di cui all'art. 129 del D.lgs. n. 36/2023 e fa riferimento al CPV 85320000-8.

Oggetto dell'appalto

Servizio finalizzato al rafforzamento del servizio sociale professionale per i Poli Sociali Territoriali.

Durata dell'appalto

4 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con riserva per la Stazione Appaltante di richiedere, nei casi di urgenza e/o necessità, l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Procedura

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 tramite MEPA con invito alla RdO di almeno tre operatori abilitati alla categoria Servizi/Servizi Sociali

Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023

Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio si svolgerà presso i n. 5 Poli sociali territoriali:

- **Polo I** (Catona - Gallico - Archi - Santa Caterina),
- **Polo II** (Pineta Zerbi - Centro Storico - Orti - Condera),



- Polo III (Modena - San Sperato - Cannavò - Mosorrofa),
- Polo IV (Ravagnese - Gallina - Pellaro),
- Polo V (Gebbione - Sbarre)

Codice NUTS: ITF65

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Nome: Paola

Cognome: Amato

indirizzo e-mail: p.amato@comune.reggio-calabria.it

1.2. Quadro Finanziario

Fonte di finanziamento	Importo a base di gara	CUP
Quota Servizi Fondo Povertà – annualità 2021	€ 179.943,71 oltre Iva al 5%	H39I22001140006

GARA SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PER I POLI SOCIALI TERRITORIALI

periodo 4 mesi

A. COSTI PERSONALE	unità	ore settimanali	settimane per 4 mesi	importo orario	costo totale
COORDINATORE (liv. D3/E1)	1	10	17	€ 22,48	€ 3.821,60
ASSISTENTI SOCIALI (tot. ore per quattro mesi 7.956) liv. D2	13	36	17	€ 21,06	€ 167.553,36
TOTALE COSTO PERSONALE					€ 171.374,96
B. Spese generali					€ 8.568,75
Totale a base d'asta					€ 179.943,71
Iva al 5%					€ 8.997,19
Totale comprensivo d'Iva					€ 188.940,89



1. Il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo dell'eventuale rinnovo, è di € **359.887,42 (trecentocinquantanovemilaottocentoottantasette/42) oltre Iva al 5%**, suddiviso per come di seguito indicato.

- Importo a base d'asta del servizio per la realizzazione delle attività pari ad € **179.943,71 (centosettantanovemilanovecentoquarantatre/71) oltre Iva** calcolata nella misura massima del 5% (pari ad € 8.997,19) comprensivo di oneri, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenze e dei costi di gestione;
- Rinnovo pari ad € **179.943,71 (centosettantanovemilanovecentoquarantatre/71) oltre Iva al 5%** per un periodo massimo di **mesi 4 (quattro)**, cui l'Amministrazione può avvalersi nel caso di mancata conclusione, entro il termine dell'affidamento, delle procedure di reclutamento degli assistenti sociali previste negli atti di programmazione assunzionale dell'Ente per l'annualità 2024.

2. L'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche di cui al presente capitolato. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, è **pari a zero**, in assenza di rischi derivante da promiscuità dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria con quelli comunali e trattandosi tra l'altro di prestazioni di natura intellettuale con finalità sociale.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii, l'importo posto a base di gara di cui al precedente comma 1, comprende **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **171.374,96**, calcolati sulla base dei minimi salariali retributivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore di appartenenza dei lavoratori da impiegare nel presente appalto, ed indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice.

4. I costi di manodopera si riferiscono al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali, presente nella Tabella del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, a cui necessariamente bisogna attenersi sulla base del Codice dei Contratti Pubblici.

5. La tabella ministeriale specifica in maniera dettagliata l'ORARIO DI LAVORO, prevedendo un monte ore teorico e un monte ore mediamente lavorato sulla base del quale viene calcolato il costo del personale e che comprende le seguenti voci:

- Ferie (da voi indicate);
- Festività e festività soppresse;
- Assemblee sindacali;
- Malattia, gravidanza, infortunio;
- Diritto allo studio;



- Formazione professionale
- Formazione, permessi R.L.S.;

Al riguardo si specifica:

TAR Campania, Napoli, sez. V, 11 luglio 2018, n. 4600:

“è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa, tanto più se si considera che il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi necessitano, per definizione, di stima di carattere prudenziale (Cons. di St., sez. V, 20 febbraio 2017 n. 756)”.

Il dato delle ore mediamente lavorate “non può, in nessun caso, essere ridotto sulla base di mere dichiarazioni provenienti dalla società interessata, coinvolgendo tale dato eventi diversi, alcuni non suscettibili di oscillazione (ferie, festività, riduzione orario contrattuale) ed altri, invece, variabili ma pur sempre non rientranti nella disponibilità dell’impresa (assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione)” (T.A.R. Catania, Sicilia, sez. I, 16.05.2018, n. 1011)”.

Le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera hanno una funzione di parametro legale, il che comporta che lo scostamento individuale dalle relative voci di costo, per poter esser accettato, deve risultare puntualmente giustificato. E questo tanto più con riferimento alle cd. ore annue mediamente lavorate dal personale, poiché tale dato coinvolge eventi (quali malattie, infortuni e maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa.

1.3. Soggetti ammessi in forma singola e associata – Condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli art. 67 e 68 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. N. 36/2023).

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di



soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Non è consentita la partecipazione all'appalto, direttamente e da sole, delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Quadro n. 266/1991.

1.4. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1.5. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova



I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti negli articoli seguenti. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici alla presente procedura avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice. Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

1.5.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

1. **iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2. *(per soc. cooperative e consorzi di cooperative)* **anche** iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
3. *(per cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali)* **anche** iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (L. n. 381/1991);
4. *(enti terzo settore)* iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ovvero iscrizione negli albi previsti dalla normativa vigente, e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo, da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

1.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati dal **fatturato globale** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, nel settore dei servizi sociali non inferiore ad € 179.943,00 € (IVA esclusa) ovvero fatturato medio riferito al biennio non inferiore a € 89.971,00 (IVA esclusa).

Si precisa che la richiesta di una soglia minima di fatturato è dettata da una serie di motivi. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire l'affidabilità



dell'impresa rispetto all'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni; 3) affidabilità ed esperienza nel settore oggetto della gara, data la rilevanza del servizio di in oggetto. Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato globale di cui sopra, tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D.lgs. n. 36/2023.

La comprova del requisito in trattazione è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

1.5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale i seguenti:

1. Esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio (2019-2020-2021-2022-2023) dell'Organismo nella gestione ed erogazione di servizi sociali, presso pubbliche amministrazioni o erogati con soggetti del Terzo settore in favore di pubbliche amministrazioni.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

2. Disponibilità delle seguenti figure professionali che dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) **n. 1 Coordinatore**, in possesso del titolo di studio richiesto per ricoprire il ruolo professionale di assistente sociale di seguito meglio specificato. Lo stesso, pertanto, sarà uno degli assistenti sociali impiegati e svolgerà l'attività di coordinamento per n. 10 ore settimanali oltre quelle previste per la figura professionale ricoperta, assicurando anche i rapporti con l'Ufficio comunale preposto.

b) **n. 13 Assistenti Sociali**, in possesso di Laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea triennale o specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) di cui alle classi di laurea L39, 57/S- LM 87, conseguita presso Università italiane o titolo equipollente o titolo analogo conseguito presso Istituti Superiori Stranieri dichiarato equipollente da una Università italiana o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell'Università con iscrizione al relativo Albo professionale. Gli stessi dovranno assicurare un monte ore complessivo di attività pari a n. 7.956, garantendo un monte ore settimanale non inferiore a n. 468.

VOCE	DESCRIZIONE / FUNZIONE	Livello	Monte ore per ciascuna figura	Monte ore complessivo
Coordinatore (n. 1 figura)	Professionista iscritto all'Albo professionale degli assistenti sociali, in possesso della Laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea triennale o specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) di cui alle classi di laurea L39, 57/S- LM 87.	D3/E1	170	170
Assistenti sociali (n. 13 figure)	Laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea triennale o specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) di cui alle classi di laurea L39, 57/S- LM 87, iscrizione nel relativo Albo professionale	D2	612	7956

1.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE



I soggetti di cui all'articolo 65 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero nell'Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito dell'esperienza dei servizi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito relativo alla disponibilità del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

1.7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'epigrafe devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 4.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero nell'Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali, di cui al punto 4.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono



computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

1.8. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 1.5. e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Considerato che sono richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 1.5.3 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 1.5.2 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 1.5.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE,



da compilare nelle parti pertinenti;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

1.9. Subappalto

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto salvo diversa autorizzazione della stazione appaltante così come previsto dall'art. 17 del Capitolato Tecnico.

L'art. 127 del D.lgs. n. 36/2023, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e assimilati, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 119).

Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 127 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto.

Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama il subappalto.



1.10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e garantire, pertanto, l'applicazione del COSTO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele previste nelle suddette tabelle ministeriali approvate con D.D. n. 7 / 2020 del Direttore Generale della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nell'offerta tecnica un **progetto di assorbimento**. Nello specifico il soggetto aggiudicatario, entro la data di avvio dall'affidamento, si impegna a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto uscente, ove gli interessati siano in possesso dei requisiti e confermino la volontà di proseguire il rapporto di lavoro. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente appaltante durante l'esecuzione del contratto.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 1 al Capitolato speciale di appalto, riferito alle figure professionali di assistente sociale già impiegate nella precedente gestione, con l'indicazione: della tipologia contrattuale, della percentuale dell'eventuale part-time, della mansione svolta, della data d'assunzione e del monte ore d'impiego settimanale.

La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, e a manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad autocertificare la propria posizione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 (art. 38, comma 1, lett. l), D.lgs.



163/06).

1.11. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici non è richiesta la garanzia provvisoria.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **il termine perentorio indicato nella Piattaforma** a pena di irricevibilità.

Per la presente gara sarà possibile applicare la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza prevista dal comma 6 dell'art. 72 del D.lgs. 36/2023.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle



predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima, per singolo file, indicata nella Piattaforma, in cui è anche indicata la tipologia dei files che possono essere accettati e caricati nella Piattaforma.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 101 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

2.1. Offerta tecnica

L'offerta deve contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata dall'operatore economico in stretta correlazione ai criteri descritti nella tabella relativa ai punteggi da assegnare di cui all'art 3.1. del presente atto.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica dei servizi offerti, composta da massimo di 30 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12, margini 1,5, interlinea singola. Non saranno computate nel limite di pagine indicato eventuali copertine e/o indici iniziali. Ai fini dell'assegnazione del punteggio non saranno valutate le pagine eccedenti il limite sopra indicato.;
- piano di assorbimento.

All'offerta tecnica può essere allegata, per l'accesso alla premialità connessa all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, la certificazione di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Il possesso di tale certificazione è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella tabella contenuta all'art. 3.1. del presente documento.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto e, in applicazione del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 del D.lgs. n. 36/2023, sono ammesse migliori.

L'offerta tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico della stazione appaltante ed i relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.

L'offerta tecnica risulta vincolante per l'impresa partecipante, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua realizzazione.



L'operatore economico può, altresì, allegare una dichiarazione ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 (segreti tecnici o commerciali), con cui egli dichiara se sussistono segreti tecnici e commerciali e, pertanto, se ritiene l'offerta tecnica coperta da riservatezza. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini del rispetto della clausola sociale, di cui all'art. 8 del Capitolato speciale di appalto, il concorrente allega all'offerta tecnica un **progetto di assorbimento**.

La mancata presentazione del progetto di assorbimento anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, e a manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

NB: la dichiarazione di assorbimento non rientra nei criteri relativi all'offerta tecnica previsti e pertanto non sarà oggetto di valutazione e punteggio da parte della Commissione giudicatrice.

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, dove l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno, appunto, solo in base a criteri qualitativi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100



Offerta economica	0
TOTALE	100

Il concorrente è escluso dalla gara, nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60/100 per il punteggio assegnato complessivamente all'offerta tecnica.

3.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI	PUNTI	PUNTI
		MAX	D MAX	Q MAX	T MAX
1	Esplicitazione del modello teorico di riferimento, valutata sulla base della chiarezza, efficacia, coerenza progettuale con cui vengono descritti: <ul style="list-style-type: none">• la mission del servizio;• le finalità e gli obiettivi che si intendono raggiungere con il servizio;• i paradigmi sociali e psico-sociali di riferimento;• le linee progettuali anche innovative che si intendono realizzare all'interno dello specifico contesto	20	20	0	0



2	<p>Programma di gestione organizzativa del servizio con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">• procedure e metodologie adottate per l'assessment e la presa in carico;• strategie e strumenti di lavoro proposti;• documentazione professionale relativa alle varie fasi di lavoro	35	35	0	0
3	<p>Gestione operativa del personale dedicato al servizio, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none">• modalità di coordinamento del personale da parte del Coordinatore;• strategie utilizzate in caso di sostituzioni urgenti ed impreviste e contenimento del turn over;• piano di formazione del personale	22	22	0	0
4	<p>Funzioni di raccordo, monitoraggio e valutazione del servizio:</p> <ol style="list-style-type: none">a) modalità di raccordo con la stazione appaltante per la gestione del servizio;b) sistema di controllo interno di gestione sulla qualità delle prestazioni, con riferimento a modalità e strumenti utilizzati per il monitoraggio, la verifica e la valutazione degli interventi;c) sistema di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio da parte degli utenti, specificando strumenti, frequenza della rilevazione e modalità di realizzazione	12	12	0	0
5	<p>Servizi e/o interventi aggiuntivi ed integrative: Offerta di servizi e/ o interventi, senza maggiori oneri per la stazione appaltante, di natura non occasionale e non marginali, diversi da quelli già previsti nel capitolato, proposti a supporto delle attività progettuali e coerenti con le stesse, anche con riferimento alla capacità di creare</p>	7	7	0	0



	interazioni progettuali con le agenzie territoriali				
6	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, allo scopo di favorire l'adozione di politiche per la parità di genere e per l'empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita	4	0	4	0
	Totale	100	100	0	0

3.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione per gli elementi di natura TECNICA verrà eseguita determinando per ognuno di essi un coefficiente variabile tra zero e uno, calcolato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai criteri sotto descritti, secondo le linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V

Il punteggio da assegnare al singolo parametro qualitativo sarà calcolato moltiplicando il fattore ponderale associato a ciascun elemento di valutazione per la suddetta media aritmetica.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
“non trattato”	0,00	Trattazione assente e totalmente inadeguata rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
“assolutamente inadeguato”	0,10	
“inadeguato”	0,20	
“gravemente carente”	0,30	Trattazione sintetica e/o che presenta gravi lacune rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
“carente”	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
“insufficiente”	0,50	



		possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
“sufficiente”	0,60	Trattazione sufficiente e non esauriente rispetto alle esigenze.
“discreto”	0,70	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
“positivo”	0,80	
“buono”	0,90	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
“ottimo”	1,00	

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Il concorrente è escluso dalla gara, nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60/100 per il punteggio assegnato complessivamente all'offerta tecnica.

NB: Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard ed evidenziando i dettagli e le motivazioni della pesatura nel verbale di commissione (gli accostamenti di giudizio possono riguardare la qualità e la quantità degli scostamenti, analizzando quanto e in quale modo gli elementi dell'offerta non corrispondano ai criteri motivazionali, ma comunque possono essere oggetto di valutazione perché pertinenti e valutabili).



3.3. Punteggio

Al termine la Commissione sommerà il punteggio così ottenuto degli elementi qualitativi e quantitativi ai punteggi tabellari e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha conseguito il punteggio migliore.

3.4. Valutazione delle offerte tecniche in caso di parità di punteggio

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ovvero dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, con riferimento soprattutto al calcolo dei costi della manodopera, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti non congrua si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Le presenti Norme di gara, il Capitolato, unitamente all'offerta tecnica ed al Patto d'integrità di cui alla legge



Città di Reggio Calabria

WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco



09653622173



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@pec.reggiocal.it

6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, costituiscono parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del Codice, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Il suddetto comma 9 così recita: *L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.*

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è Paola Amato, e-mail: p.amato@comune.reggio-calabria.it

IL DIRIGENTE

Avv. Francesco Barreca